

L'anno 2023 il giorno 24 del mese di maggio in Genova, presso la sede di Confindustria

Tra

Il TEATRO STABILE DI GENOVA in persona del Presidente Alessandro Giglio, e della Delegazione trattante aziendale nelle persone di Stefania Opisso e Enrica Sambuceti assistiti da Confindustria Genova in persona di Giovanni Gastaldi.

e

Le RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE del Teatro Stabile di Genova nelle persone di Patrizia Carvelli, Maria Malato assistite dalle Segreterie Territoriali SLC-CIGL nelle persone di Fabio Allegretti e FISTEL-CISL nelle persone di Franco Ippólito,

è stato stipulato il seguente accordo che va a sostituire il Contratto Integrativo Aziendale del 9 giugno 2011 e parte del successivo accordo del 22 febbraio 2019 (i cui punti si ritrovano nell'art. 1 e nell'art. 4 del presente accordo), restando inteso che la Direzione applicherà unilateralmente gli orari di lavoro del personale tecnico nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato; *E DELLA NORMATIVA VIGENTE.*

ART. 1 SEDE DI LAVORO

Per sede di lavoro si intendono tutti gli spazi ubicati entro l'area del Comune di Genova in cui si svolge l'attività istituzionale del Teatro.

Il lavoratore dovrà raggiungere la propria sede di lavoro con mezzi propri, senza diritto ad alcun rimborso spese.

Gli spostamenti Genova-centro/Genova-Sampierdarena e viceversa devono essere effettuati all'interno dell'orario di lavoro con l'utilizzo di mezzi pubblici o anche per scelta del lavoratore con propri mezzi, considerando, salvo casi eccezionali, una tempistica di circa 30 minuti; inoltre, verrà riconosciuto un importo di euro 1.60 (cifra da adeguarsi in caso di aumento della tariffa) a titolo di rimborso del biglietto ferroviario o autobus a fronte di presentazione di giustificativo documentale.

Nel caso di utilizzo di mezzi personali, a titolo di rimborso, sarà riconosciuto attraverso buoni benzina, un importo di euro 1.60 (cifra da adeguarsi in caso di aumento della tariffa) per tratta. Gli spostamenti dovranno essere autorizzati dal proprio responsabile di area.

ART. 2 SISTEMA DI INFORMAZIONE

Nel riconoscere l'importanza della composizione delegazione sindacale e RSU il Teatro si impegna ogni anno, successivamente alla approvazione del bilancio e comunque entro un mese dalla sua

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp, likely an official seal or logo, which is partially obscured by the ink. The signatures appear to be from the representatives mentioned in the text above.

approvazione, ad illustrare il bilancio stesso alle Organizzazioni Sindacali Aziendali. Nella suddetta riunione la direzione fornirà inoltre i dati relativi ai livelli occupazionali, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e le sue previsioni per l'esercizio successivo.

In caso di ristrutturazione aziendale o riorganizzazione, dovuto all'utilizzo di nuove tecnologie che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento delle prestazioni lavorative, l'Ente si impegna a darne preventiva informazione alle RSU, e di informarlo nel caso di nuove assunzioni.

ART. 3 ORARIO DI LAVORO

Viene confermata tra le parti la riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali.

Si stabilisce, per il personale impiegatizio e tecnico (quando non dedicato alle recite o alle attività di biglietteria) una flessibilità di un'ora in ingresso e in uscita da concordare con il responsabile di area e l'ufficio personale con conseguente richiesta scritta.






La prestazione del personale tecnico fisso full time impegnato nella recita viene sempre considerata corrispondente a 4 ore (da calcolare da 1 ora prima dell'andata in scena), anche se lo spettacolo ha una durata inferiore o superiore ma comunque fino a 4 ore e mezza; oltre questo orario verrà conteggiato lo straordinario. Sono esclusi da questo garantito gli spettacoli del Teatro Ragazzi in orario diurno e di tutte le attività collaterali promosse dal Teatro sempre in orario diurno.

La prestazione del personale tecnico fisso full time che effettua lo smontaggio al termine dello spettacolo pomeridiano vengono corrisposte comunque 3 ore e mezza di straordinario diurno mentre per lo spettacolo serale vengono corrisposte 3 ore e mezzo notturne. Nel caso lo smontaggio abbia una durata superiore vengono corrisposte le ore effettive di lavoro. Sono esclusi da questo garantito gli smontaggi del Teatro Ragazzi in orario diurno e di tutte le attività collaterali promosse dal Teatro sempre in orario diurno.

ART. 4 BANCA ORE

Le parti concordano di riconfermare ed estendere a tutto il personale dipendente con contratto full-time o part-time verticale 10 mesi il sistema della Banca Ore individuale.

Personale amministrativo/tecnico

A tempo indeterminato full time e per un numero massimo individuale scelto dal lavoratore tra le percentuali del 0%, 50% o del 100 % ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.

A tempo indeterminato part-time verticale 10 mesi e per un numero massimo individuale scelto dal lavoratore tra le percentuali del 0%, del 25%, ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.

Modalità di fruizione

- Il valore minimo di utilizzo è pari a un'ora giornaliera, e successivamente per multipli di un'ora.

La modalità di fruizione delle ore accantonate viene scelta dal lavoratore e deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le richieste devono essere presentate per iscritto con un preavviso di almeno 48 ore lavorative, ed essere autorizzate. L'azienda può differire il periodo individuato per la fruizione delle ore accantonate qualora si verificano particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da assenze di personale non prevedibili al momento dell'avvenuta autorizzazione.

Modalità di pagamento

- Il pagamento delle maggiorazioni relative alle ore accantonate avviene il mese successivo a quello di effettuazione delle stesse e con la maggiorazioni previste per il lavoro straordinario dal CCNL.

- Nel caso in cui la banca ore non potesse essere fruita entro il mese di settembre dell'anno successivo all'accantonamento, le ore residue verranno liquidate con le spettanze di ottobre dell'anno stesso.

- Ai lavoratori che presteranno lavoro straordinario eccedente a quello confluito nella Banca-ore sarà corrisposto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal contratto nazionale.


ART. 5 ORARIO ESTIVO

La direzione si riserva ogni anno – compatibilmente con l'attività estiva programmata – di prevedere una forma di orario ridotto estivo con recupero invernale di cui darà tempestiva comunicazione scritta del dettaglio a tutto il personale. La codifica dell'orario estivo verrà comunque concordata con le RSU. L'orario ridotto estivo con recupero invernale non sarà comunque un obbligo ma una libera scelta da parte dei lavoratori.

ART. 6 RIPOSI O FESTIVI

71

3

The bottom of the page contains several handwritten signatures and a circular stamp. From left to right, there are three distinct signatures, followed by a circular stamp with illegible text inside, and finally two more signatures. A small number '3' is written at the bottom right of the page.

Ai dipendenti, ai quali verrà chiesto di lavorare in ogni giorno di riposo o festivo, verrà garantito un minimo di 4 ore.

I giorni di mancato riposo maturati nel corso dell'anno solare dovranno essere recuperati entro il 30 settembre dell'anno successivo e ciascun lavoratore dovrà pianificarne il piano di recupero insieme al Responsabile della propria Area e all'Ufficio personale.

ART. 7 LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le parti convengono sulla possibilità di attuazione di lavoro a tempo parziale alle seguenti condizioni: è ammesso un orario settimanale ridotto al 50% rispetto all'orario di lavoro contrattualmente fissato; la prestazione deve essere fissata continuativamente o nella sola mattina o nel solo pomeriggio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale venga richiesto dal lavoratore, la riduzione dell'orario non deve necessariamente limitarsi al 50%, e l'orario di lavoro deve essere concordato tra le parti.

L'accoglimento delle richieste sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Ente, avuto riguardo anche delle mansioni svolte dai richiedenti. Entro quattro mesi dalla richiesta la direzione dovrà comunicarne l'accoglimento o la negazione. L'accoglimento sarà comunque subordinato alla disponibilità del richiedente a svolgere diverse mansioni equivalenti.

Se richiesti dalla direzione, i rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno comunque superare, nell'arco di un triennio, il 10% del personale occupato. L'accoglimento delle richieste sarà scaglionato in parti uguali per ciascun anno con riporto di eventuali differenze nell'anno successivo.

La retribuzione globale lorda viene ridotta proporzionalmente come ogni altro istituto previsto dal CCNL e dalla legge.

ART. 8 CONTRATTI A TERMINE

Ai lavoratori con contratti a termine la direzione comunicherà con lettera, di regola, entro il 31 maggio di ogni anno l'eventuale riconferma per la stagione successiva, ove se ne verificano le condizioni necessarie.

In caso di proroga la comunicazione avverrà il prima possibile, compatibilmente con le esigenze aziendali.

ART. 9 PAGAMENTO STIPENDI

The bottom right of the page contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the 'COMUNE DI GENOVA' and has the word 'SEGRETO' in the center. There are four distinct signatures: one on the left, one in the middle overlapping the stamp, one on the right, and one at the bottom right.

Lo stipendio viene garantito il giorno 27 di ogni mese, tramite bonifico su qualsiasi banca (in Italia) indicata dal lavoratore e a spese del Teatro.

ART. 10 ELEMENTO DISTINTO RETRIBUZIONE

Le parti concordano sulla conferma di un EDR da calcolarsi nei termini seguenti:

Livello 1A	212,00
Livello 1	195,00
Livello 2	160,00
Livello 3	150,00
Livello 4	134,00
Livello 5	127,00
Livello 6	117,00
Livello 7	100,00

L'elemento distinto retribuzione della tabella di cui sopra avrà incidenza soltanto su tredicesima, quattordicesima, TFR; non avrà nessuna incidenza sul calcolo degli straordinari o altri istituti contrattuali.

Art. 11 PREMIO DI RISULTATO

Riconoscimento di un premio di risultato lordo con cadenza annuale - corresponsione il mese di settembre - costituito da un **importo fisso** così articolato:

Personale con contratto a tempo indeterminato full-time (165 ore mensili)


Importo lordo fisso si traduce come segue:

€ 800,00

Al personale con contratto a tempo indeterminato part-time le suddette cifre - con la medesima cadenza annuale - verranno riproporzionate a ciascun orario settimanale.

Personale di sala (con contratto a tempo determinato non inferiore a cinque mesi)

Of 4/1 Bell.



Importo lordo fisso si traduce come segue:

€ 400,00

Si ribadisce che tutto il personale con contratto a tempo determinato - e con un minimo di cinque mesi di impegno - beneficia del premio di produzione dal 3 ° anno consecutivo di appartenenza contrattuale all'Ente e nei termini e modalità sopra indicati.

ART. 12 WELFARE

Per la durata triennale del presente contratto, in linea con le disposizioni di legge in materia fiscale dal art. 51 del TUIR, si stabilisce un piano welfare per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato così regolamentato:

un valore di euro 350,00 per l'anno 2023 e un valore di euro 250,00 rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, da riproporzionare ai contratti a tempo indeterminato part-time in base all'orario settimanale, sotto forma di buoni spesa e tramite piattaforma individuata dall'Azienda sulla base di un paniere di beni e servizi il più ampio possibile.

Per il personale assunto con contratto a tempo determinato non inferiore a cinque mesi si stabilisce un piano welfare di un valore annuo di euro 175,00 per l'anno 2023 da corrispondere nel mese di aprile e di euro 125,00 per gli anni 2024 e 2025 da corrispondere nel mese di gennaio, che verrà usufruito tramite piattaforma individuata dall'Azienda sulla base di un paniere di beni e servizi il più ampio possibile.


Si precisa che nell'anno 2023 il credito Welfare sopra concordato - compatibilmente con i tempi tecnici dell'attivazione della piattaforma e nel rispetto della procedura della trasparenza del Teatro - verrà corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di novembre 2023.

Per gli anni successivi il credito Welfare verrà corrisposto in un'unica soluzione nel mese di giugno di ogni anno.

ART. 13 DIARIA

Il valore della diaria è di € 107,00 lorde.

Ai lavoratori fuori sede inoltre riconosciuto un periodo di maggiorazione del 30% della diaria giornaliera fino dieci giorni.



The bottom of the document features several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the 'TEATRO COMUNALE DI GENOVA' and contains the text 'CONTRATTO TRIENNALE' and '2023-2025'. The signatures are in black ink and appear to be from various parties involved in the agreement.

Per periodi fuori sede superiori a dieci giorni si applica, dal primo giorno, la diaria giornaliera senza la suddetta maggiorazione.

ART. 14 BUONI PASTO

Viene riconosciuto un buono pasto giornaliero pari ad euro 8,00 per il personale in sede, compreso il personale di sala.

Le parti si danno atto che il buono pasto verrà riconosciuto ai dipendenti sulla base delle presenze effettive, testimoniate dalla timbratura del badge.

Viene riconosciuta - ove spettante - la corresponsione contemporanea del buono pasto sopra indicato e della cifra prevista a titolo di rimborso spese come da articoli 43 comma 4 e 53 comma 3 del CCNL. Resta espressamente inteso che l'argomento del presente comma non riguarda il personale di sala.

Si conviene inoltre che dalla data di rinnovo del presente contratto i buoni pasto verranno corrisposti a consuntivo con un mese di transizione conseguente ad adeguamento nuova modalità.

ART. 15 FERIE

Riconoscimento di un periodo di ferie pari a :

- 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 32 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Riconoscimento di una mezza giornata di ferie - da aggiungere a quelle di diritto - da fruire il 24 dicembre e il 31 dicembre di ogni anno. In caso di non possibilità di fruizione per esigenze di servizio o in caso di coincidenza con un giorno non lavorativo la mezza feria verrà aggiunta al monte ferie del lavoratore. Nulla sarà riconosciuto in caso di coincidenza con il giorno di riposo.

Riconoscimento di un giorno di ferie - da aggiungere a quelli di diritto - a coloro che lavorano in occasione delle seguenti festività: Natale\25 dicembre, S. Stefano\26 dicembre, Capodanno\1 gennaio, Epifania\6 gennaio, festa della Liberazione\25 aprile, Pasqua, 1° maggio, festa del patrono S. Giovanni\24 giugno (uno per ogni festività).

Regolamentazione della fruizione dei giorni di ferie.

Viene prevista la possibilità di conteggio di una singola giornata (con un massimale di sei all'anno) il quinto giorno lavorativo in caso di settimana corta (orario settimanale su cinque giorni anziché sei).

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, partially obscured by the ink. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Viene riconosciuta la possibilità della fruizione in ore di numero sei giornate di ferie (da riproporzionare al numero di ore lavorative settimanali – a partire da 38 ore per contratti di 38 ore settimanali) nell'arco dell'anno.

Le ferie, le festività sopra riconosciute e gli eventuali mancati riposi maturati nell'anno solare devono essere goduti da ciascun lavoratore entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Modalità di consegna del modulo ferie

Ad ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato full-time e part-time orizzontale - entro il 15 aprile di ogni anno - l'ufficio personale consegnerà l'apposito modulo di richiesta ferie, che dovrà essere debitamente compilato a cura del lavoratore e riconsegnato all'ufficio personale entro e non oltre il 30 aprile.

L'ufficio personale, verificate la compatibilità delle richieste con le esigenze di servizio, restituirà il modulo in oggetto vidimato entro e non oltre il 15 maggio.

Qualora non venga rispettata da parte del lavoratore la scadenza di riconsegna del 30 aprile, sarà l'ufficio personale a decidere unilateralmente il periodo di ferie.

Qualora l'ufficio personale non rispettasse il termine di vidimazione e di riconsegna del 15 maggio, il periodo prescelto e sottoscritto dal lavoratore verrà automaticamente confermato.

Ad ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato part-time verticale e/o misto l'ufficio personale consegnerà il modulo ferie il giorno corrispondente al 1° giorno lavorativo indicato nel contratto.


Il suddetto modulo dovrà essere debitamente compilato a cura del lavoratore e riconsegnato all'ufficio personale nei tempi di seguito indicati:

1. lavoratori con inizio contratto nel mese di agosto - entro il 15 ottobre
2. lavoratori con inizio contratto nel mese di settembre - entro il 15 ottobre
3. lavoratori con inizio contratto nel mese di ottobre - entro il 20 ottobre

L'ufficio personale, verificate la compatibilità delle richieste con le esigenze di servizio, restituirà il modulo in oggetto vidimato nei tempi di seguito indicati:

1. lavoratori con inizio contratto nel mese di agosto - entro il 30 ottobre
2. lavoratori con inizio contratto nel mese di settembre - entro il 30 ottobre
3. lavoratori con inizio contratto nel mese di ottobre - entro il 30 ottobre

*** In presenza di eventuali nuovi contratti a tempo indeterminato part-time verticale e/o misto con un inizio di periodo lavorativo successivo alla prima quindicina di ottobre, la riconsegna del modulo ferie



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp, likely an official seal or logo, which is partially obscured by the ink. The signatures are written in a cursive style. The page number '8' is visible in the bottom right corner.

da parte del lavoratore sarà da intendersi entro i 15 giorni successivi la data di inizio del contratto, e la riconsegna dell' ufficio personale entro i trenta giorni successiva la data dell'inizio del contratto.

Qualora non venga rispettata da parte del lavoratore la propria scadenza di riconsegna, sarà l'ufficio personale a decidere unilateralmente il periodo di ferie.

Qualora l'ufficio personale non rispettasse il termine di vidimazione e di riconsegna corrispondente al lavoratore, il periodo prescelto e sottoscritto dal lavoratore stesso verrà automaticamente confermato.

Ferie solidali

Le parti incentivano e valorizzano il principio di solidarietà collettiva tra i dipendenti nell'ottica di un fattivo miglioramento della qualità del lavoro e del benessere aziendale.

Si conviene di istituire, in via sperimentale, il FONDO FERIE SOLIDALI in caso di necessità da parte dei lavoratori.

Fatto salvo che il periodo di quattro settimane di ferie annue e irrinunciabile, i lavoratori potranno cedere parte delle loro ferie, comunicandolo in forma scritta all'ufficio personale, in presenza di uno di questi casi:

- assistenza a congiunti che per particolari condizioni di salute necessitino di cure continue;
- condizioni patologiche individuali che necessitano cure salva vita.

Le necessità di usufruire delle medesime dovranno essere richieste dal beneficiario in forma scritta all'ufficio personale e corredate di certificazione attestante le problematiche di cui ai punti sopra descritti.

ART. 16

PERMESSI RETRIBUITI \ PERMESSI PER VISITE MEDICHE

Viene concordata la concessione, dietro presentazione di richiesta scritta, di 16 ore di permesso retribuito per anno da utilizzarsi solo per eventuali motivi personali, e di un giorno per i contratti inferiori a 6 mesi, da riproporzionare per ogni orario di lavoro inferiore alle 38 ore settimanali.

Viene concessa la fruizione in ore (con un minimo di un ora) del totale sopra indicato.

Le ore concesse non possono essere accorpate ai giorni di ferie o utilizzate in giornate che cadano tra due festività. L'utilizzo delle ore sarà dal 1\01 al 31\12 di ogni anno per i contratti a 12 mesi e dal 1\09 al 31\08 per i contratti part-time verticali.

In caso di mancato utilizzo di tali ore entro l'anno di riferimento (1\01 al 31\12 o 1\09 al 31\08) questi si intendono decaduti a tutti gli effetti e nulla potrà essere invocato a credito o compensazione.



5

In tali permessi non sono comprese le visite mediche debitamente documentate con orario di inizio e fine visita; viene inoltre concesso un tempo di 30 minuti in caso di uscita e/o ingresso al luogo di lavoro - da computare aggiungendolo all'orario di inizio e fine visita medica.

ART. 17 PERSONALE DI SALA

Viene previsto un aumento del minimo garantito di 70 ore mensili disposto da un precedente CCNL (art.C1 - parte V) e già implementato da integrativo precedente a 73,5 ore mensili. L'aumento si configura nella quota di **77 ore** mensili.

Il Teatro Stabile di Genova si impegna inoltre a stipulare una assicurazione sugli infortuni incorsi nello svolgimento delle loro mansioni.

Riconoscimento di un permesso retribuito e di un permesso non retribuito (equivalenti a due servizi e non frazionabili in ore) al personale di sala con contratti non inferiori a cinque mesi di impegno, rispettando le seguenti modalità:

- il permesso dovrà essere richiesto con almeno due giorni di anticipo;
- la direzione potrà concedere 1 sola richiesta in una giornata lavorativa;

di norma i permessi non saranno usufruibili nei periodi festivi;

- ai fini della concessione si rimanda sempre comunque alla discrezione della direzione, viste le esigenze di servizio.

ART. 18 QUOTA SERVIZIO ANTINCENDIO


Aumento dell'indennità giornaliera prevista dall' art. 68 del CCNL ad € 5,00 lorde, da corrispondere alla chiamata in servizio come da disposizioni previste dalla direzione.

ART. 19 QUOTA DI SERVIZIO PER LE RSU

La direzione si dichiara disponibile a sostenere eventuali spese di funzionamento inerenti l'attività delle RSU.

La quota di servizio a disposizione delle RSU viene stabilita fino ad un massimo di € 6.197,49 a copertura di quattro annualità e da riscuotere con presentazione di giustificativi nella seguente fattispecie:

- rimborsi spese di viaggio;



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'M. G.' and another 'JH'.

- pasto e pernottamento per trasferte di carattere sindacale;
- rimborsi per acquisti di materiale attinente al funzionamento dell'attività sindacale stessa.

ART. 20 VESTIARIO

Le parti demandano alle RSU e alla direzione la definizione delle figure professionali alle quali verrà dato apposito vestiario.

Il Teatro Stabile di Genova si impegna alla consegna delle divise da lavoro previste per il personale tecnico, di custodia e di pulizia entro il mese di ottobre di ogni anno.

Al personale tecnico verranno consegnate 3 paia di scarpe antinfortunistiche (1 paio per ciascun teatro – Ivo Chiesa\Duse\Modena) sostituite alla scadenza del prodotto.

ART. 21 FORMAZIONE

Le parti si danno atto che intendono consentire a tutto il personale dipendente l'utilizzo del piano degli interventi formativi previsto dal CCNL.

Il sindacato può segnalare necessità di formazione.

ART. 22 SVILUPPI PROFESSIONALI

Si conferma l'interesse e l'orientamento della direzione volti a favorire la crescita interna del personale.

A tale proposito la direzione invita i lavoratori che ritengono di poter esprimere potenzialità maggiori di quelle fino ad oggi richieste a farne esplicita dichiarazione, da confrontare con il proprio superiore diretto e con la direzione stessa.

Eventuali capacità riconosciute potranno dare adito a modifiche dell'organizzazione del lavoro volte a riconoscere all'interessato maggiori spazi professionali.

Su tali temi la Direzione darà informativa periodica e aggregata alle RSU.

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 1 maggio 2023 al 31 dicembre 2025, fatto salvo per quanto contenuto all'art.10 che avrà decorrenza dal 1 gennaio 2023.



Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le previsioni di legge e di contratto.



Resta inteso che il presente accordo – alla sua scadenza naturale – rimarrà in regime di prorogatio in attesa di rinnovo dello stesso.

Il Presidente e Legale Rappresentante del TEATRO STABILE DI GENOVA



(Alessandro Giglio)



p. le RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

(Patrizia Carvelli)

(Maria Malato)




p. le SEGRETERIE TERRITORIALI

SLC CIGL

(Fabio Allegretti)

(Sonia Montaldo)



FISTEL CISL

(Franco Ippolito)

(Massimo Pavesi)



p. CONFINDUSTRIA

(Giovanni Gastaldi)

